SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 gennaio 2014

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2013.

Autorizzazione al Ministero dell'interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) a trattenere in servizio 10 unità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche;

Visto il sopra richiamato articolo 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare, l'articolo 14, comma 6 che dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali siano autorizzate con le modalità di cui al sopra richiamato articolo 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, per un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ed in particolare l'art 9, comma 31, il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie";

Visto l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che introduce nuove disposizioni con riguardo ai trattamenti pensionistici;

Vista la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, registrata dalla Corte dei conti il 18 maggio 2012, reg. n. 4 - foglio n. 313, avente ad oggetto "decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, c.d. "Decreto salva Italia" - articolo 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni";

Visto il citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in particolare il predetto articolo 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

Visto l'articolo 7, comma 31-*ter*, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010 che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succeda a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo;

Visto il decreto interministeriale del 23 maggio 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 5 ottobre 2012, registro n. 6, foglio n. 376, recante trasferimento delle funzioni dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali al Ministero dell'Interno, adottato in attuazione dell'articolo 7, comma 31-*quater* del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che istituisce il Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, che formula proposta al Ministro dell'interno, fra l'altro, in merito alla definizione delle modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

Considerato che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno–ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

(AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

Visto il decreto prefettizio del 25 marzo 2013, n. 11344, con cui il Ministero dell'interno–ex AGES, nel richiedere l'autorizzazione ad assumere n. 200 segretari comunali e provinciali del quarto corso-concorso per l'accesso in carriera (COA *IV)*, comunica che, dai dati dell'albo, i segretari in servizio risultano essere, alla data del 1° marzo 2013, n. 3.442, di cui n. 3.258 titolari di sede, n. 121 in disponibilità, n. 41 in comando o in utilizzo presso altra amministrazione, n. 18 in aspettativa, n. 3 in distacco sindacale e n. 1 fuori ruolo;

Rilevato che, con il citato decreto del 25 marzo 2013, viene altresì comunicata la seguete situazione aggiornata: enti locali gestiti, pari a n. 7.792; comuni aderenti a convenzioni, pari a n. 5.798; sedi convenzionate, pari a n. 2.134; totale delle sedi da ricoprire, pari a n. 4.128; sedi con titolare, pari a n. 3.258; sedi vacanti pari a n. 870, fabbisogno pari a n. 686;

Rilevato, altresì, che nel predetto decreto del 25 marzo 2013 si comunica, fra l'altro, che nel corso degli anni 2011 e 2012 si sono verificate, rispettivamente, n. 219 e n. 138 cessazioni dal servizio, e che, conseguentemente, il numero delle unità assumibili, nella percentuale dell'80 per cento delle cessazioni, è pari a n. 175 per l'anno 2012 e n. 110 per l'anno 2013, per un totale di assunzioni effettuabili sul turnover 2011 e 2012 di n. 285 unità;

Vista l'autorizzazione di cui al dPCm del 18 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012, registro n. 9, foglio n. 381, con il quale il Ministero dell'interno–ex AGES veniva autorizzato a trattenere in servizio n. 19 segretari comunali e provinciali, nonché a ricostituire il rapporto di lavoro con n. 2 segretari comunali;

Visto il dPCm del 28 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013, registro n. 4, foglio n. 346, con il quale il Ministero dell'interno–ex AGES viene autorizzato a trattenere in servizio ulteriori n. 19 segretari comunali e provinciali, nonché a ricostituire il rapporto di lavoro con n. 1 segretario comunale;

Visto il dPCm del 28 giugno 2013, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il Ministero dell'interno–ex AGES viene autorizzato ad assumere di n. 200 unità di segretari comunali e provinciali del quarto corso-concorso per l'accesso in carriera (COA *IV)*;

Ritenuto, pertanto, che il numero di assunzioni ancora autorizzabili rispetto alle cessazioni degli anni 2011 e 2012 ammonta complessivamente, al netto delle autorizzazioni già concesse, a n. 44;

Visto il decreto prefettizio del 22 aprile 2013, n. 14567, con cui il Ministero dell'interno-ex AGES richiede l'autorizzazione a trattenere in servizio n. 10 segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di permanenza in servizio oltre il limite d'età ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 2012, n. 503;

Considerato che la somma del numero dei segretari in servizio e del numero dei segretari per i quali è stata autorizzata l'assunzione è inferiore alle sedi disponibili e che i trattenimenti in servizio richiesti sono coerenti con il fabbisogno;

Visto l'articolo 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo cui il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia;

Ritenuto di aderire alle richieste del Ministero dell'interno–ex AGES, che risultano coerenti con il fabbisogno di personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2013, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e semplificazione al Ministro senza portafoglio On.le Gianpiero D'ALIA»;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'interno-ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato a trattenere in servizio n. 10 unità di segretari comunali e provinciali, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

2. Si precisa che gli oneri connessi ai trattenimenti in servizio di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali i segretari prestano servizio, in qualità di titolari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2013

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
e la semplificazione
D'ALIA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 241

13A10482

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 settembre 2013.

Modifica al decreto 22 luglio 2010 recante: «OCM Vino - Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Campagne 2010-2011 e seguenti».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a nonna dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 «OCM Vino - Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi» - Campagne 2010-2011 e seguenti»;

Visto in particolare l'art. 7, comma 7 del citato decreto ministeriale 22 luglio 2010, il quale stabilisce che le attività di promozione sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto, nel caso in cui i soggetti richiedenti abbiano ricevuto il,pagamento anticipato del contributo, previa costituzione di una cauzione/. pari al 120% dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 19329 del 6 settembre 2012 che, previa richiesta di AGEA e parere positivo da parte della Commissione Europea, posticipava, limitatamente all'annualità 2011/2012, il sopra indicato termine di esecuzione delle attività contrattuali dal 15 ottobre al 31 dicembre 2012;

Vista la comunicazione del 7 giugno 2013 con cui Coldiretti, Confagricoltura, Fedagri — Confcooperative, Federdoc, Federvini, Legacoop, UIV, CIA e AGCI AGRITAL chiedono di confermare tale posticipo anche per le future annualità;

Ritenuto di condividere le esigenze rappresentate dalle Associazioni di categoria, ritenendo che la proroga del termine di effettuazione delle azioni progettuali ammesse da programmi di attività proposti ed approvati dalle amministrazioni e dagli enti competenti possa contribuire a migliorare l'efficacia delle azioni di promozione delle produzioni vinicole in essere sui mercati esteri ed ottimizzare la spesa comunitaria correlata;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla modifica del comma 7 dell'art. 7 del predetto decreto ministeriale n. 4-123 del 22 luglio 2010 al fine di migliorare l'efficacia delle azioni di promozione delle produzioni vinicole in essere sui mercati esteri ed ottimizzare la spesa comunitaria correlata;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 7 dell'art. 7 del predetto decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 è modificato come segue:

7) Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto. La relazione e la documentazione giustificativa sulle attività svolte è presentata all'Organismo Pagatore Agea entro il 28 febbraio successivo.

Il presente decreto è inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per la registrazione.

Roma, 10 settembre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2013
Ufficio controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 246

13A10461

DECRETO 3 dicembre 2013.

Riconoscimento del Consorzio del vino Brunello di Montalcino e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi per la DOCG «Brunello di Montalcino» e per le DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 13 settembre 2011 dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino con sede legale in Montalcino (SI), Piazza Cavour n. 8, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOCG "Brunello di Montalcino" e per le DOC "Rosso di Montalcino", "Moscadello di Montalcino" e "Sant'Antimo";

Considerato che la DOCG "Brunello di Montalcino" e le DOC "Rosso di Montalcino", "Moscadello di Montalcino" e "Sant'Antimo" sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del decreto legislativo 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio del vino Brunello di Montalcino alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio del vino Brunello di Montalcino ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo. 61/2010 per DOCG "Brunello di Montalcino" e per le DOC "Rosso di Montalcino", "Moscadello di Montalcino" e "Sant'Antimo". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. 26/Montalcino/2013/5177 del 5 settembre 2013 e prot. n. 26/Montalcino/2013/6051 del 29 ottobre 2013, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni "Brunello di Montalcino", "Rosso di Montalcino", "Moscadello di Montalcino" e "Samt'Antimo";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio del vino Brunello di Montalcino ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG "Brunello di Montalcino" ed alle DOC "Rosso di Montalcino", "Moscadello di Montalcino" e "Sant'Antimo";

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOCG "Brunello di Montalcino" e per le DOC "Rosso di Montalcino", "Moscadello di Montalcino" e "Sant'Antimo" iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede legale in Montalcino (SI), Piazza Cavour n. 8, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni "Brunello di Montalcino", "Rosso di Montalcino", "Moscadello di Montalcino" e "Sant'Antimo".

Art. 3.

1. Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni "Brunello di Montalcino", "Rosso di Montalcino", "Moscadello di Montalcino" e "Sant'Antimo", ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 dicembre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A10483

DECRETO 9 dicembre 2013.

Autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA – Ente di Certificazione prodotti agro-alimentari», in Piacenza ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Coppa di Parma», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 3 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 255 del 30 ottobre 2008, relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA – Ente di Certificazione prodotti agro-alimentari» ad effettuare i controlli per la denominazione «Coppa di Parma», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto il regolamento (UE) n. 1118 del 31 ottobre 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Coppa di Parma»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che «ECEPA – Ente di Certificazione prodotti agro-alimentari» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Coppa di Parma» conformemente allo schema tipo di controllo;

Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni Emilia Romagna e Lombardia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;
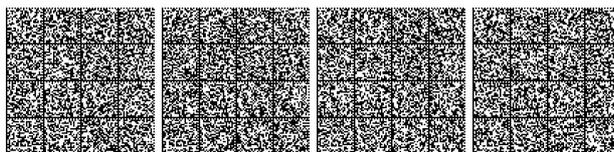
Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «ECEPA - Ente di Certificazione prodotti agro-alimentari» con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Coppa di Parma», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1118 del 31 ottobre 2011.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «ECEPA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato «ECEPA» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Coppa di Parma», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato «ECEPA» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «ECEPA» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare «ECEPA» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

4. Nell'ambito del periodo di validità della autorizzazione «ECEPA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato «ECEPA» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Coppa di Parma" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'organismo autorizzato «ECEPA» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'organismo autorizzato «ECEPA» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Coppa di Parma» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «ECEPA» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Emilia Romagna e Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A10460

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 ottobre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Codefa Società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Codefa soc. coop.», in Alessandria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012, n. 241/2012, con il quale la società cooperativa «Codefa socetà cooperativa, validamente identificabile in sigla con la denominazione Codefa soc. coop. con sede in Alessandria, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Paolo Davio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 18 gennaio 2013, pervenuta in data 30 gennaio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 15 luglio 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969, ivi domiciliata in via Principe Tommaso di Savoia, n. 19, in sostituzione del dott. Paolo Davio, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10387

DECRETO 28 ottobre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «A.C.S. - Società cooperativa sociale», in Alessandria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 9012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2005, n. 213/05, con il quale la società cooperativa «A.C.S. societa cooperativa sociale, con sede in Alessandria, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Mariateresa Cattaneo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 20 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare;

Visto che con la suddetta nota del 20 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Vista la proposta del 15 luglio 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Mariateresa Cattaneo e la sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 l. fall.;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Mariateresa Cattaneo, già nominata commissario liquidatore della società «A.C.S. società cooperativa sociale», con sede in Alessandria, con decreto ministeriale dell'8 agosto 2005 n. 213/05, ai sensi dell'art. 37 l. fall., è revocata dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa la dott.ssa Franca Conti, nata a Valenza (Alessandria) il 13 luglio 1961 domiciliata in Alessandria, via Cavour, n. 13, in sostituzione della dott.ssa Mariateresa Cattaneo, revocata dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo. ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10388

DECRETO 28 ottobre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Prima Scelta - Società cooperativa agricola siglabile Prima Scelta S.C.A.», in Castelnuovo Scrivia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante i1 regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 16 gennaio 2012 n. 7/2012, con il quale la società cooperativa «Prima scelta - Società Cooperativa Agricola Siglabile prima scelta con sede in Castelnuovo Scrivia (AL), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è stato nominato commissario liquidatore il rag. Giovanni Tambussi;

Vista la nota del 26 marzo 2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Visto il decreto direttoriale 5 luglio 2012, n. 574/2012 con il quale il don. Cesidio Maria Rosario Porreca è stato nominato commissario liquidatore ín sostituzione del dimissionario;

Vista la nota del 27 novembre 2012, pervenuta in data 14 dicembre 2012 con la quale il suddetto commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta del 15 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi. all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa la dr.ssa Franca Conti, nata a Valenza (AL) il 13 luglio 1962, domiciliata in Alessandria, via Cavour, n. 13, in sostituzione del dott. Cesidio Maria Rosario Porreca, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi ai competente Tribunale Amministrativo, ovvero in vía straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10389

DECRETO 28 ottobre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Divisione Servizi Società cooperativa in liquidazione siglabile Divisione Servizi S.C. - in liquidazione», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 n. 197 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 20 febbraio 2012, n. 140/2012 con il quale la società cooperativa «Divisione Servizi Società Cooperativa - In liquidazione siglabile divisione Servizi S.C. - in liquidazione», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è stato nominato commissario liquidatore il dott. Antonio D'Agostino;

Vista la nota del 23 aprile 2012, con la quale il suddetto commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Visto il decreto direttoriale 5 luglio 2012, n. 571/2012, con il quale il dott. Cesidio Maria Rosario Porreca è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del rinunciante;

Vista la nota del 27 novembre 2012, pervenuta in data 14 dicembre 2012, con la quale il suddetto commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta del 15 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore delta società in premessa, la dott.ssa Marilena Fantinuoli, nata a Torino il 24 maggio 1951, ivi domiciliata in Via Castellamonte, n. 1, in sostituzione del dott. Cesidio Maria Rosario Porreca, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero invia straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10390

DECRETO 15 novembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Tartaruga Verde Società cooperativa sociale», in Santa Marinella.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 237/2013 del 26 aprile 2013, con il quale la società cooperativa «La Tartaruga Verde società cooperativa sociale», con sede in Santa Marinella (Roma), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Grimaldi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 14 giugno 2013, pervenuta in data 3 luglio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Salvatore Pisciotta, nato a Carini (Palermo) il 9 settembre 1980, domiciliato in Roma via Attilio Friggeri n. 172, in sostituzione del dott. Pasquale Grimaldi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10384

DECRETO 15 novembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Odissea - Società cooperativa di servizi a r.l. - in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 239/2013 del 26 aprile 2013, con il quale la società cooperativa «Odissea - Società cooperativa di servizi a r.l. in liquidazione», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Grimaldi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 14 giugno 2013, pervenuta in data 3 luglio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Irene Bertucci, nata a Roma il 26 marzo 1982, ivi domiciliata in via Claudio Monteverdi, n. 20, in sostituzione del dott. Pasquale Grimaldi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10385

DECRETO 15 novembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Nuovo Millennio - Società cooperativa», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 235/2013 del 26 aprile 2013, con il quale la società cooperativa «Nuovo Millennio - Società cooperativa», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Grimaldi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 14 giugno 2013, pervenuta in data 3 luglio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Irene Bertucci, nata a Roma il 26 marzo 1982, ivi domiciliata in via Claudio Monteverdi, n. 20, in sostituzione del dott. Pasquale Grimaldi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10386

DECRETO 15 novembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S.I.A. Servizi igiene ambientale – Società cooperativa», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 241/2013 del 26 aprile 2013, con il quale la società cooperativa "S.I.A. SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Grimaldi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 14 giugno 2013, pervenuta in data 3 luglio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Paolo Francesco Martorana, nato a Messina il 2 aprile 1972, domiciliato in Roma, Via Fosso di Fioranello, n. 46, in sostituzione del dott. Pasquale Grimaldi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10481

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione delle condizioni sui libretti di Risparmio Postale.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che a partire dal 1° gennaio 2014, per le adesioni al libretto Smart avvenute tra il 1° gennaio 2013 ed il 16 ottobre 2013, il Tasso Premiale è stabilito nella misura del 2% lordo in ragione d'anno, fino al 30 giugno 2014 e nella misura del 1,75% per le adesioni a partire dal 1° gennaio 2014.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Si rende noto altresì che sono disponibili nuove funzionalità sui libretti nominativi ordinari e Smart tramite Carta Libretto: ai titolari del libretto nominativo Smart è consentito, tramite l'utilizzo della Carta, trasferire somme dal proprio libretto ad un conto corrente BancoPosta o ad un libretto nominativo, di cui sia intestatario o cointestatario, e viceversa. Ai titolari del libretto nominativo Smart è consentito, tramite l'utilizzo della Carta, disporre la ricarica della propria Carta PostePay nominativa.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

13A10681

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-01) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
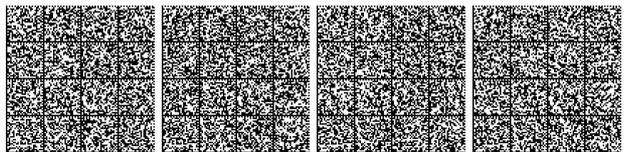
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.